



Il Ministro della Transizione Ecologica

Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto n. DVA-DEC-2011-450 del 4 agosto 2011, come modificato dal decreto di riesame n. DVA-DEC-2012-547 del 26 ottobre 2012, dal DPCM 14 marzo 2014, dal DPCM 29 settembre 2017 e conseguenti atti integrativi, per l'esercizio dei nuovi camini E439 ed E440 nell'ambito dello stabilimento siderurgico Acciaierie d'Italia S.p.A. (ex ArcelorMittal Italia S.p.A.) di Taranto e Statte – (ID 90/10678)

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il titolo III-*bis* della Parte seconda concernente la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e, in particolare, l'articolo 10;

VISTO il decreto 25 settembre 2007, n. 153 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC, nel seguito Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTA la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) attuata con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

VISTO il decreto 17 febbraio 2012, n. 33 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui è stata modificata la composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della medesima;

VISTO il decreto 6 marzo 2017, n. 58 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTO il decreto 12 dicembre 2017, n. 335 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che disciplina l'articolazione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di autorizzazione integrata ambientale (nel seguito, AIA) del 4 agosto 2011, n. DVA-DEC-2011-450, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2011, rilasciata per l'esercizio dello stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. (poi ArcelorMittal Italia S.p.A., ora Acciaierie d'Italia S.p.A. e nel seguito, il Gestore) sito nei Comuni di Taranto e Statte (TA);

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale del 26 ottobre 2012, n. DVA-DEC-2012-547, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012;

VISTO il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 che stabilisce che lo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. è stabilimento di interesse strategico nazionale;

VISTO il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 e, in particolare, l'articolo 1, comma 9;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, recante *“Approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89”*;

VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, e, in particolare, l'articolo 2, comma 4;

VISTO il decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2016, n. 151;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017, recante *“Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13”*;

VISTA la nota del 7 aprile 2020, protocollo n. DIR 169, acquisita in data 8 aprile 2020 al protocollo n. MATTM/25207, con la quale il Gestore ha presentato istanza di modifica dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata per l'esercizio dello stabilimento siderurgico di Taranto e Statte con provvedimento n. DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011, poi modificato con decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012, con DPCM 14 marzo 2014, con DPCM 29 settembre 2017 e conseguenti atti integrativi, per la realizzazione di un sistema di captazione e depurazione delle emissioni diffuse che si possono sviluppare dal lato macchina delle batterie di cokefazione nn. 7-8, durante la fase di apertura delle celle di distillazione, prescritto dalla ASL di Taranto con nota del 16 aprile 2019, protocollo n. 70983;

VISTA la nota del 23 aprile 2020, protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/28713, con la quale la competente Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (nel seguito, Direzione generale) ha disposto l'avvio del procedimento di modifica dell'AIA, identificato con codice ID 90/10678;

VISTA la nota del 6 maggio 2020, protocollo n. MATTM/32213, con la quale la Direzione generale ha fornito chiarimenti in merito al procedimento avviato, specificando in particolare che, all'interno del procedimento stesso, la Commissione istruttoria AIA-CIPPC non potrà *“esprimersi su temi che esulano dagli ambiti propri di competenza ordinaria AIA”* né *“sulla rispondenza delle modifiche progettate alle esigenze di maggiore sicurezza dei lavoratori evidenziate dalla competente ASL”*;

VISTA la nota del 19 maggio 2020, protocollo n. 82214, acquisita in data 19 maggio 2020 al protocollo n. MATTM/36338, con la quale l'ASL di Taranto ha chiarito che *“La valutazione preventiva delle modifiche progettate per realizzare tecnicamente l'aspirazione dei fumi non rientra nelle competenze di questo Servizio, che valuta esclusivamente l'adeguatezza dell'opera già realizzata per evitare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. I tempi e modi di tale realizzazione non sono dipendenti da questo SPESAL, in quanto è responsabilità dei gestori progettare, far autorizzare e gestire gli impianti al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori”*;

VISTA la nota del 15 giugno 2020, protocollo n. MATTM/44807, con la quale la Direzione generale ha chiesto al Gestore di integrare la documentazione presentata secondo quanto indicato dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota del 29 maggio 2020 protocollo n. CIPPC/495;

VISTA la nota del 15 luglio 2020, protocollo n. Dir. 329/2020, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/54889, con la quale il Gestore ha trasmesso la documentazione integrativa;

VISTA la nota del 27 agosto 2020, protocollo n. DIR. 396, acquisita in pari data al protocollo n. MATTM/66671, con la quale il Gestore ha trasmesso copia del versamento dell'integrazione della tariffa istruttoria, richiesta con nota del 15 giugno 2020 protocollo n. MATTM/44807;

VISTA la nota del 2 febbraio 2021, protocollo n. CIPPC/138, acquisita il 3 febbraio 2021 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/10694, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo (nel seguito PIC) relativo al procedimento in esame per l'esercizio dello stabilimento siderurgico sito nei Comuni di Taranto e Statte (TA) segnalando ad ISPRA *“che la proposta di adeguamento del Piano di monitoraggio e controllo si renderà necessaria solo a seguito dell'adempimento di una specifica prescrizione del Parere”*;

VISTA la nota del 4 febbraio 2021, protocollo n. MATTM/11261, con la quale la Direzione generale ha trasmesso al Gestore il parere istruttorio conclusivo per eventuali osservazioni;

VISTA la nota del 12 febbraio 2021, protocollo n. DIR 80, acquisita il 15 febbraio 2021 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/15208, con la quale il Gestore ha trasmesso le osservazioni al suddetto parere istruttorio conclusivo reso il 2 febbraio 2021;

VISTA la nota del 4 marzo 2021, protocollo n. CIPPC/407, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MATTM/22518, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo, aggiornato alla luce delle osservazioni trasmesse dal Gestore;

VISTA la nota del 23 marzo 2021, protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MATTM/30220, con la quale la Direzione generale ha convocato la Conferenza di Servizi semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006; dell'articolo 13 del decreto legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 2020, e dell'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai fini della modifica dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dello stabilimento siderurgico di Acciaierie d'Italia S.p.A. (già ArcelorMittal Italia S.p.A.) sito nei Comuni di Taranto e Statte (TA);

VISTA la nota del 29 marzo 2021, protocollo n. 4624, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MATTM/32378, con la quale il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Taranto ha chiesto al Gestore *“di esplicitare l'eventuale sussistenza di modifiche*

rilevanti, sia ai fini della prevenzione degli incendi e delle esplosioni di cui all'art. 4 co. 6 DPR 151/2011, che ai sensi dell'Allegato D del D.Lvo 105/2015";

VISTA la nota del 2 aprile 2021, protocollo n. 13616 DGPRES-MDS-P, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MATTM/34581, con la quale il Ministero della salute ha richiesto la trasmissione del Piano di monitoraggio e controllo;

VISTA la nota dell'8 aprile 2021, protocollo n. 5190, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MATTM/36434, con la quale la Regione Puglia ha trasmesso la richiesta di integrazione documentale;

VISTA la nota dell'8 aprile 2021, protocollo n. DIR 194, acquisita il 9 aprile 2021 al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MATTM/36436, con la quale il Gestore ha riscontrato la nota del 29 marzo 2021 del Comando Provinciale del Vigili del Fuoco di Taranto;

VISTA la nota dell'11 aprile 2021, protocollo n. 5292, acquisita il 12 aprile 2021 al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MATTM/36866, con la quale il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Taranto ha Comunicato al Gestore che, dall'esame della documentazione allegata alla sopracitata nota DIR 194 *emerge l'effettiva sussistenza di rischi di incendio e di esplosione associati agli interventi previsti, per i quali ricorre l'obbligo dell'attivazione delle procedure di cui agli artt. 3 e 4 del DPR 151/2011, rispettivamente propedeutiche alla realizzazione ed all'esercizio delle modifiche di che trattasi*";

VISTA la nota del 15 aprile 2021, protocollo n. MATTM/39024, con la quale la Direzione generale ha richiesto al Gestore le integrazioni documentali relative al procedimento in parola;

VISTA la nota del 23 aprile 2021, protocollo n. DIR 224, acquisita il 26 aprile 2021 al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MATTM/42818, con la quale il Gestore ha chiesto una proroga di 30 giorni per la presentazione della documentazione integrativa;

VISTA la nota del 3 maggio 2021, protocollo n. MATTM/46497, con la quale la Direzione generale ha concesso al Gestore la proroga (con termine ultimo del 31/05/2021) per la trasmissione delle integrazioni documentali richieste;

VISTA la nota del 28 maggio 2021, protocollo n. prot. 23754 DGPRES-MDS-P, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MATTM/42818, con la quale il Ministero della salute ha Comunicato che *"per la tutela della salute pubblica, non è possibile esprimere parere in merito al procedimento in oggetto per carenza documentale"*;

VISTA la nota del 9 giugno 2021, protocollo n. MATTM/61841, con la quale la Direzione generale ha inoltrato a tutti i partecipanti della Conferenza di Servizi sia le integrazioni documentali fornite dal Gestore e richieste dalla Regione Puglia, sia il parere del Ministero della salute, dandone altresì riscontro ribadendo *"i contenuti della nota MATTM/39024 del 15/04/2021, con la quale si segnalava che la proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo sarà predisposta da ISPRA solo a seguito dell'adempimento di una specifica prescrizione del Parere istruttorio conclusivo da parte del Gestore (prescrizione n.2)", e chiedendo alla Commissione AIA-IPPC "di voler valutare la possibilità di aggiornare il parere istruttorio conclusivo già reso con nota prot. n. 1046 del 26/05/2021, laddove quanto espresso dal Gestore si configuri come sostanzialmente rilevante, ovvero di voler rimandare la eventuale correzione di refusi alle successive fasi procedurali"*;

VISTO il resoconto degli esiti della Conferenza di Servizi semplificata asincrona, trasmesso con nota del 21 luglio 2021, protocollo n. MATTM/80111, dal quale emerge parere favorevole alla modifica

dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con provvedimento n. DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011 e successive modifiche, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico Acciaierie d'Italia (già ArcelorMittal Italia S.p.A.) ubicato nei Comuni di Taranto e Statte (TA), con sede legale in Viale Certosa, 239 20151 Milano (MI), alle condizioni di cui al Parere istruttorio conclusivo reso con nota del 4 marzo 2021, protocollo n. CIPPC/407;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

CONSIDERATO che le amministrazioni invitate a partecipare ai lavori della Conferenza di Servizi, hanno in ogni caso facoltà, dopo il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, di comunicare al Ministero della transizione ecologica nuovi elementi istruttori proponendo l'avvio di un riesame ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento è stata garantita presso la Direzione generale e che i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili sul sito ufficiale *internet* del Ministero della transizione ecologica;

RILEVATO che non sono pervenute osservazioni del pubblico;

VISTA la nota del 4 agosto 2021, protocollo n. MATTM/86209, con la quale il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge n. 241 del 1990, ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

DECRETA

Articolo 1

(Autorizzazione Integrata Ambientale)

1. Il decreto di autorizzazione integrata ambientale n. DVA-DEC-2011-450 del 4 agosto 2011, come modificato dal decreto di riesame n. DVA-DEC-2012-547 del 26 ottobre 2012, dal DPCM 14 marzo 2014 e dal DPCM 29 settembre 2017, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico sito nei Comuni di Taranto e Statte di Acciaierie d'Italia S.p.A., identificata dal codice fiscale 10354890963, con sede legale in Viale Certosa, 239 - 20151 Milano (MI), è aggiornato con le modifiche di cui al parere istruttorio conclusivo, reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota del 4 marzo 2021, protocollo n. CIPPC/407, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il Gestore, in conformità alla prescrizione n. 2 del parere istruttorio, 90 giorni prima dell'entrata in esercizio del sistema di aspirazione e depurazione delle emissioni diffuse, che si possono sviluppare dal lato macchina delle batterie di cokefazione nn. 7-8, presenta all'Autorità di controllo una proposta di procedura operativa per il monitoraggio delle emissioni ai camini E439 ed E440.
3. L'Autorità di controllo, valutata la procedura operativa di cui al comma 2, decide se adottarla direttamente come procedura attuativa integrativa del vigente piano di monitoraggio e controllo (PMC) di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13 luglio 2016, n. 194, ovvero proporre un aggiornamento del PMC.

Articolo 2

(Prescrizioni relative alla prevenzione dei pericoli di incidenti rilevanti)

1. Il Gestore attiva le procedure di cui agli artt. 3 e 4 del DPR 151/2011, propedeutiche, rispettivamente, alla realizzazione ed all'esercizio delle modifiche, come segnalato dal Comando dei Vigili del Fuoco con nota del 29 marzo 2021, protocollo n. 4624.

Articolo 3
(Disposizioni finali)

1. Il Gestore effettua la Comunicazione di cui all'art. 29-*decies*, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5, allegando l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli.
2. Il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'impianto.
3. Il Gestore resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nell'istanza rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'impianto.
4. Il presente decreto è trasmesso in copia alla Acciaierie d'Italia S.p.A. e notificato al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla Regione Puglia, alla Provincia di Taranto, ai Comuni di Taranto e di Statte e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Il presente decreto è altresì notificato al Ministero della salute, che potrà chiederne il riesame nell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla tutela della salute.
5. Ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 13 e dell'articolo 29-*decies*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, copia del presente decreto, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni ivi richiesto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la competente Direzione Generale del Ministero della transizione ecologica, via C. Colombo n. 44, Roma e attraverso *internet* sul sito ufficiale dello stesso Ministero. Dell'avvenuto deposito del provvedimento è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.
6. A norma dell'articolo 29-*quattordices*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione di sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro ovvero, nei casi più gravi, di ammenda da 5.000 a 26.000 euro e arresto fino a due anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 9 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 3, comma 5.

Roberto Cingolani

